



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare N. 14/2015

Castelfranco Veneto, 16 Luglio 2015

Oggetto: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2015

L'Agenzia delle Entrate, con la recente Circolare n. 23/E del 2015, ha chiarito le novità apportate dalla Legge di Stabilità per il 2015 che caratterizzano il ravvedimento operoso.

1) Differenziazione delle regole per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate: a decorrere dal 2015, le regole, prima vevoli per tutti i tributi, ora si differenziano a seconda che il tributo sia amministrato dall'Agenzia delle Entrate o sia compreso tra i tributi diversi, quali quelli locali e regionali.

2) Riduzione delle cause ostative che impediscono la sanatoria: a partire dal 2015, la preclusione del ravvedimento resta invariata per i tributi differenti da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, mentre viene eliminata nel caso di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei casi di notifica di avviso di accertamento o di liquidazione, avviso di irrogazione delle sanzioni, e avviso di irregolarità.

3) Ampliamento del termine per aderire al ravvedimento: il ravvedimento può essere usato entro un termine più ampio rispetto a quello esistente sino al 2014. Ad oggi, le violazioni sono sanabili sino al momento in cui l'Amministrazione decade dal potere di accertamento. Le nuove regole sono applicabili anche per la sanatoria di violazioni commesse prima del 2015.

4) Previsione di una più ampia gamma di riduzione delle sanzioni: la scaletta rimodulata delle riduzioni delle sanzioni è articolata in relazione al ritardo del ravvedimento (il riferimento è alle varie lettere contenute nel co.1 dell'art.13 del D.Lgs. n.472/97):

Lettera	Tipo di violazione e termine per il ravvedimento	Riduzione della sanzione	Tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia
a)	Omesso o tardivo pagamento di un tributo, sanato entro 30 giorni	1/10 del minimo	Sì
a-bis)	<ul style="list-style-type: none">tardivo versamento sanato entro 90 giorni dalla scadenzaviolazione nella dichiarazione,	1/9 del minimo	Sì

	<p>sanata entro 90 giorni dai termini di presentazione del modello</p> <ul style="list-style-type: none"> • altre violazioni diverse, sanate entro 90 giorni dalla commissione 		
b)	Qualsiasi violazione, sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo nel corso del quale è stata commessa	1/8 del minimo	Sì
b-bis)	Qualsiasi violazione, sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella del periodo nel corso del quale è stata commessa	1/7 del minimo	No
b-ter)	Qualsiasi violazione, sanata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella del periodo nel corso del quale è stata commessa	1/6 del minimo	No
b-quater)	Qualsiasi violazione, sanata dopo la consegna del pvc	1/5 del minimo	No
c)	Presentazione tardiva della dichiarazione, al massimo entro 90 giorni dalla scadenza originaria	1/10 del minimo	Sì

5) Il caso particolare dei versamenti:

- 1) ove il rimedio sul versamento venga posto in essere nei primi 14 giorni di ritardo, la sanzione di riferimento (sulla quale applicare la riduzione di 1/10) è pari al 2% per ogni giorno di ritardo;
- 2) perché il ravvedimento operoso sia perfetto è necessario versare, oltre al tributo ed alla sanzione ridotta, anche gli interessi, attualmente pari allo 0,5%;
- 3) non è indispensabile che tributo, sanzione ed interessi siano esposti sulla medesima delega;
- 4) ove il versamento sia effettuato in momenti differenti, tuttavia, la misura della riduzione della sanzione va verificata con riferimento al momento di completamento degli adempimenti;
- 5) il ravvedimento posto in essere in modo non del tutto corretto non determina la nullità del medesimo, bensì la possibilità di godere dei benefici limitatamente ad un minor importo rispetto a quello originario.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dr.ssa Michela Pellizzer